



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 22/06/2022

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **21:10** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	SABATINO LUIGI	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	VALOTTO FEDERICO	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	CHIURATO CESARE	Presente
BALSAMO MARTA	Presente	DIDONE' ALESSIA	Presente
PETTENUZZO ORNELLA	Assente	MENEGHETTI GIULIO	Presente
ERENO TAMARA	Presente	LOLATO PAOLA	Presente
PAVAN LUCA	Presente	FRIGO LAURA	Presente
ZURLO MARCO	Presente	PAROLIN GIOVANNI	Presente
PAN MARCO ALVISE	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni Marco, De Rossi Filippo, Galli Diego, Geremia Paola.

Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Ereno Tamara, Pavan Luca, Lolato Paola.

Deliberazione n. 22 del 22/06/2022

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la tematica dell'installazione delle antenne di telefonia è, da tempo, al centro di un ampio dibattito per le preoccupazioni legate agli effetti dannosi che le radiazioni elettromagnetiche possono provocare sulla salute della popolazione;
- a livello normativo la materia è disciplinata innanzitutto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici", che detta disposizioni generali per la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- il successivo D.P.C.M. 08.07.2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile è disciplinata dal D.Lgs 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che riconosce le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione quali opere di urbanizzazione primaria, consentendo la loro installazione in qualsiasi parte del territorio comunale;
- viene in ogni caso riconosciuta dall'ordinamento (art. 8 comma 6 della L. 36/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 16.7.2020 n. 76), la possibilità ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la giurisprudenza amministrativa ha spesso ritenuto illegittime le previsioni regolamentari adottate dagli Enti locali che vietano l'installazione degli impianti di telefonia mobile a distanze determinate dai luoghi sensibili, sulla base di argomentazioni attinenti alla protezione della salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico e non sulla base di valutazioni strettamente riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, architettonici, di decoro o di protezione del territorio;
- al contrario, è stata riconosciuta la legittimità della regolamentazione/pianificazione locale, anche in termini di zonizzazione del territorio, ovvero l'individuazione di aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti, quando tale disciplina comunale non sia tale da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'inserimento degli impianti e quindi consenta sempre soluzioni di localizzazione alternative per la realizzazione della rete di telefonia;

EVIDENZIATO CHE è opportuno che il Comune di Cittadella si doti di nuovo Piano Territoriale per disciplinare l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.

CONSIDERATO CHE, alla luce della continua e sempre più rapida evoluzione della tecnologia legata a tali infrastrutture di comunicazione, si rende necessario l'aggiornamento degli strumenti di governo del territorio che consentano, nel pieno rispetto delle norme vigenti, di regolamentare la localizzazione di tali impianti, anche

nell'ottica di fornire le più ampie garanzie possibili in ordine alla tutela della salute pubblica;

VISTO CHE, per tale scopo, è stata acquisita specifica collaborazione da parte della ditta Polab s.r.l. mediante affidamento di un rapporto di collaborazione triennale, finalizzato alla predisposizione del nuovo piano e di due aggiornamenti annuali successivi, compreso il supporto all'Amministrazione Comunale nelle fasi di attuazione e relazioni con gli operatori del settore;

APPURATO CHE:

- con nota prot. n. 28248 del 31/08/2021 il Comune ha inviato ai soggetti gestori delle reti di telefonia mobile, una richiesta con la quale si invitavano gli stessi a presentare i loro piani di sviluppo relativi al territorio comunale di Cittadella;
- i piani di sviluppo della rete, una volta acquisiti al protocollo del Comune, sono stati trasmessi alla ditta incaricata per la redazione del Piano in oggetto;
- il piano è stato quindi elaborato considerando le richieste di sviluppo della rete presentate dai gestori e privilegiando le localizzazioni per lo sviluppo delle reti su aree di proprietà pubblica;

RILEVATO CHE il comune di Cittadella ha altresì trasmesso la proposta di piano all'ARPAV, Legambiente di Padova e AULSS n. 6 e non sono pervenute osservazioni in merito;

ESAMINATO il *Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili*, redatto dalla Ditta POLAB s.r.l., ns. prot. 19529 del 26/05/2022 e ns. prot. 20872 del 06/06/2022, corredato dagli elaborati di seguito elencati, depositati presso l'ufficio Ambiente del Comune, e che si intendono tutti facenti parte integrale del seguente atto anche se non materialmente allegati:

- Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili;
- Relazione tecnica RT_029_21_P_03;
- Allegato 1 - RT_029_21_P_03_All.1;
- Allegato 2 – RT_029_21_P_03_All.2;
- Allegato A – Mappa delle Localizzazioni Anno 2022_RT_03;

CONSIDERATO CHE il piano così elaborato persegue l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione;

ATTESO CHE il Regolamento, allegato al Piano in oggetto, dal momento della sua entrata in vigore, prevale su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto con lo stesso;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- il Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica e di Gestione del Territorio, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

–

DELIBERA

1. di approvare il Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili, redatto dalla Ditta POLAB S.r.l., ns. prot. 19529 del 26/05/2022 e ns. prot. 20872 del 06/06/2022, costituito dagli elaborati di seguito elencati, depositati presso l'Area Gestione del Territorio comunale, facenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili;
 - Relazione tecnica RT_029_21_P_03;
 - Allegato 1 - RT_029_21_P_03_All.1;
 - Allegato 2 – RT_029_21_P_03_All.2;
 - Allegato A – Mappa delle Localizzazioni Anno 2022_RT_03;
 - Mappa delle Localizzazioni All. A al Regolamento;
2. di dare atto che il Regolamento, allegato al Piano in oggetto, dal momento della sua entrata in vigore, prevale su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto con lo stesso;
3. di notificare il presente atto ai gestori di telefonia mobile operanti nel territorio comunale che hanno presentato i piani di sviluppo di rete;
4. di pubblicare il presente Regolamento unitamente agli allegati sul sito internet comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19.01.2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare del Comune di Cittadella nella seduta del 15 Giugno 2022;

ILLUSTRA l'argomento il Dirigente del III Settore, ing. Emanuele Nichele;

UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

PRESIDENTE:

Iniziamo il Consiglio Comunale, quindi, con il primo punto all'Ordine del Giorno: "Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e similabile. L'approvazione". Chiedo di venire qui al banco l'Ingegnere Nichele. **RELATORE**

INGEGNERE NICHELE:

Buonasera a tutti. Vi illustrerò brevemente i contenuti e le motivazioni per cui viene proposto questa sera al Consiglio Comunale di adottare un Regolamento specifico per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili.

Come ben sapete, negli ultimi 20 anni la normativa relativa all'installazione degli impianti di telefonia mobile è cambiata di continuo. Le ultime normative di legge hanno qualche mese e si sono sviluppate anche durante il covid perché questi impianti qua si sono rilevati fondamentali anche per gestire tutte le conversazioni da remoto ed altre situazioni. Il problema che abbiamo è quello di cercare, per quanto ci è possibile – perché la normativa nazionale veramente ci lascia poco spazio - di dare una regola generale per l'installazione di questi impianti perché, stante la normativa nazionale, questi impianti possono essere collocati in qualsiasi posto a discrezione degli operatori. Ultimamente abbiamo avuto anche dei contenziosi con operatori che, ovviamente, dalla sera alla mattina, senza che noi sapessimo niente ci localizzavano delle antenne su posti dove magari non era stata fatta neanche un'analisi più approfondita, quando si potevano trovare altre localizzazioni lì vicine che potevano essere meno impattanti e più efficaci. Purtroppo la normativa a livello nazionale lascia pochissimo spazio al Comune per decidere. Tra la fine degli anni '90 e i primi anni del 2000, i Comuni avevano cercato di normare la posizione delle antenne a

livello urbanistico: con una variante al Piano Regolatore (ora Piano Interventi) si andavano ad individuare i punti dove il Comune aveva piacere che fossero installate le stazioni radio base. Ecco, questo tipo di approccio è stato messo in discussione molte volte ed ultimamente, nella quasi totalità dei casi, dai ricorsi al TAR che queste ditte fanno. Sostanzialmente, si è rilevato che la pianificazione urbanistica puntuale non è efficace, nel senso che il Comune non ha il potere di decidere dove sia più opportuno collocare l'impianto. Allora, quello che si può fare – ed abbiamo visto che la normativa ce lo consente – è quello di approvare un Regolamento, di competenza del Consiglio Comunale, dove noi andiamo ad imporre ai gestori un processo partecipativo con il Comune per poter insieme capire dove installare gli impianti. Non so se i Consiglieri l'hanno già letto, perché ce l'avevate in anteprima. Questo cerca di dare delle regole sempre però dando lo spazio agli operatori di scegliere le aree, nel senso che l'operatore deve fare delle analisi e deve capire quali sono le aree non coperte e noi come Comune dobbiamo dare la possibilità a loro di coprire queste aree. Il Regolamento, però, cerca di indurli a fare questo procedimento di concerto con il Comune: entro settembre di ogni anno loro sono obbligati a presentarci un piano dove ci dicono quali sono le aree di sviluppo, se ce ne sono; il Comune poi avrà 90 giorni per concertare con le ditte la posizione, perché molte volte capita che operatori diversi debbano coprire la stessa area; ecco che, in questo caso, si possono fare o una torre unica oppure dei gruppi di antenne ma accorpate. Dicevo, il Comune, se guardate l'articolo 6 del Regolamento che viene proposto, cerca di localizzare insieme all'operatore, qualora facesse domanda, le stazioni radio base prima in aree boschive o comunque verdi, quindi non abitative, poi nelle aree industriali, quindi a bassa se non nulla presenza di residenza, poi nelle aree di rispetto cimiteriale e, solo in ultima analisi, alle altre aree. Nessuno di noi vuole l'antenna vicino casa anche se ci dicono che avere l'antenna vicino casa non è così grave, anzi, forse è meglio averla vicina a casa piuttosto che distante perché quando noi telefoniamo con il nostro telefonino mobile la potenza sparata dal nostro telefonino è tanto più forte quanto l'antenna è distante, però lasciamo questo ai tecnici del settore. Diciamo, quindi, che l'operatore è costretto con questo Regolamento e a norma di legge - sembra possiamo farlo quindi lo facciamo - ad interloquire con il Comune e a trovare degli spazi. Speriamo che questo diminuisca il contenzioso perché attualmente l'operatore di telefonia mobile può andare in qualsiasi parte del territorio, fare accordi con qualsiasi soggetto privato e dalla sera alla mattina presentarci un permesso di costruire per fare un'antenna e quando abbiamo in mano questa richiesta noi difficilmente riusciamo a fargli cambiare idea. Abbiamo avuto un paio di ricorsi e in qualche maniera siamo riusciti poi a concertare perché magari sono emersi degli altri problemi collaterali che ci hanno dato una mano. Di fatto, però, in linea di principio, la normativa consente un'ampia libertà e discrezionalità dell'operatore di telefonia mobile di dislocare l'antenna sostanzialmente dove gli fa più comodo. Con questo noi vogliamo cercare di dare proprio una regola, ma non per andare in contrasto con l'operatore, ma per cercare insieme una soluzione. Molto spesso, quando ci si siede ad un tavolo e magari si fanno anche dei sopralluoghi sul posto, si trova la soluzione che contempla le esigenze di entrambi le parti. Ecco, questo è lo scopo di questo Regolamento che verrà aggiornato come mappa delle localizzazioni anno per anno dopo che i gestori, in base anche all'evoluzione della tecnica, perché, ad esempio, fino a 4, 5 anni fa l'esigenza di avere i dati sul telefonino fortunatamente non c'era, adesso tutti noi - penso - facciamo fatica a lavorare o a non dico a vivere ma a stare senza, perché ci siamo abituati a leggere le mail, a leggere messaggi su whatsapp, a mandarci le foto, a tenere gli appuntamenti di lavoro con il telefonino. Questo ha provocato un'esigenza di copertura di dati che prima non c'era. Ecco che i dati impongono di avere delle zone di copertura più ampia. Se avete letto, abbiamo cercato di concentrare queste antenne, anche di operatori diversi, in specifici punti del territorio in modo che stiano distanti il più possibile dai centri abitati, ma soprattutto dai siti sensibili che la legge definisce negli

ospedali, case di cura, case di riposo, edifici di culto, scuole, asili nido, palestre e così via. Ecco, insomma, questa è un po' la ratio del Regolamento che nasce, però, non dalla sera alla mattina ma da uno specifico studio che è stato fatto sul territorio. E' stato fatto infatti verso la fine dello scorso anno, un censimento delle stazioni radio base presenti, ci siamo confrontati con tutti gli operatori richiedendo loro un piano di sviluppo. Ottenuto il riscontro quasi da tutti, in base alle risposte, abbiamo cercato di localizzare gli impianti e, nella quasi totalità dei casi, siamo riusciti a trovare dei posti che erano già esistenti, perché magari c'erano altri operatori, oppure in un paio di casi abbiamo trovato dei posti che soddisfano proprio i requisiti che vi ho detto adesso, quindi distanti dai luoghi sensibili, distanti dagli edifici residenziali. Ed è nato sostanzialmente questo Regolamento che nella parte finale prevede anche che il Comune comunque esegua dei controlli. Adesso vedremo perché li faremo con ARPAV, comunque ogni tanto o annualmente faremo dei controlli. per verificare il rispetto dei parametri di legge e, quindi, i famosi 6 volt al metro che devono avere queste antenne come limite massimo per l'emissione della potenza. Gli esperti ci dicono che l'Italia è uno dei Paesi in Europa, o forse è il Paese che ha il limite più basso, quindi, diciamo, la nostra legge dovrebbe tutelarci maggiormente rispetto alle altre normative dei Paesi europei che dicono che hanno livelli di emissione che sono 4, 5 volte superiori ai livelli massimi. Ecco perché c'è l'esigenza degli operatori di mettere le antenne abbastanza vicine perché più vicine sono le antenne e meno il segnale deve essere potente. Questo è più o meno lo scopo. Se avete domande, sono a disposizione.

PRESIDENTE:

Grazie, Ingegnere. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Lolato.

CONSIGLIERE LOLATO:

Volevo fare una domanda relativa ad un aspetto che magari non ho colto bene. Quando si parla nell'articolo 8 della tempistica entro cui i gestori dovranno provvedere a ricondurre a conformità gli impianti che non siano a norma, si parla che devono farlo entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento; poi, invece, all'articolo 17, quando si parla di risanamento ambientale, si dice che non possono essere superiori a 30 giorni. Quindi volevo delucidazioni in merito.

INGEGNERE NICHELE:

Sì. Si riferiscono a due casi diversi. Allora, partiamo dai 30 giorni dell'articolo 17: vuol dire che noi misuriamo e li troviamo fuori, ma fuori norma, quindi ci sono 30 giorni; invece, l'articolo 8 è diverso: sono impianti che magari sono a norma oggi però, magari fra un mese fanno la legge, e dicono: "No, non è più 6 volt al metro quadro, sono 4", allora vuol dire che sono a norma oggi, però una normativa sopravvenuta li ha messi fuori norma ed hanno 2 anni per mettersi a posto, quindi una norma iniziale era soddisfatta. Sono due casi completamente diversi, su uno c'è un abuso, sull'altro no. E' come dire: se domani mattina cambia la normativa su queste lampade qua che non sono più a norma ci danno 2 anni per cambiarle; se, invece, non sono a norma perché l'elettricista non ha messo la messa a terra si ha 30 giorni per metterle a posto. Sono due casi completamente diversi.

PRESIDENTE:

Grazie. Altri interventi? Prego, Sindaco.

SINDACO:

Diversamente da altri Comuni, noi abbiamo voluto inviare anche il piano a tre soggetti, all'ULSS, all'ARPAV e a Lega Ambiente, quindi anche insomma alla stazione che di solito è abbastanza attenta a questi temi per eventuali osservazioni, e mi pare non sia arrivato

nulla. Io ho partecipato tempo fa ad un incontro, appunto, a cui era presente, oltre all'USL, all'ARPAV, anche Lega Ambiente dove suggerivano che la strada da percorrere per la gestione della telefonia mobile era questa che stiamo percorrendo questa sera, consci che, come ho già detto più volte in Consiglio Comunale, non è possibile vietare l'installazione di antenne nel proprio territorio, anzi, la normativa nazionale sta sempre più andando verso la direzione di togliere possibilità ai Comuni di impedire l'installazione. Un esempio abbastanza recente è quella delle ordinanze dei Sindaci che riguardavano i 5G e che sono stati tutte annullate da parte del Prefetto. Mi pare che l'indirizzo strategico a livello nazionale sia chiaro e, di conseguenza, il fenomeno va sicuramente governato. Un fenomeno che sicuramente cambierà negli anni perché rispetto ai 2G, 3G poi 4G le cose sono cambiate in maniera radicale nel corso di molti anni. Questo Regolamento che è stato fatto comunque da una società tramite apposito bando per la selezione, che ha una grande esperienza in materia e ci permette di governare anche il fenomeno negli anni futuri.

PRESIDENTE:

Grazie, Sindaco. Altri interventi? Prego, Consigliere Parolin.

CONSIGLIERE PAROLIN:

Approfitto del fatto che abbiamo qua il tecnico, per cui mi sono appuntato alcune osservazioni, giustamente mi aiuterà a diradare un po' questi dubbi che ho. La prima è inerente al metodo. Questo qua mi sembra una specie di provvedimento urbanistico con la veste del Regolamento. Mi spiego: nel senso che andiamo ad ubicare sul territorio delle antenne, definendo dei criteri per i quali seguiamo poi per queste ubicazioni. Quindi non capisco perché non seguiamo la natura del provvedimento urbanistico e facciamo prima l'adozione e dopo l'approvazione. La differenza fondamentale è che tra adozione ed approvazione, come sapete benissimo, diamo modo ai cittadini e a tutti i portatori di interessi legittimi di fare eventuali osservazioni su questo piano. Perché non è stato considerato come un provvedimento urbanistico?

INGEGNERE NICHELE:

Allora, anche se l'avessimo trattato come provvedimento urbanistico le ricordo che il Regolamento edilizio non fa parte del Piano Interventi. Quando abbiamo approvato il Regolamento edilizio c'è stata un'approvazione secca in Consiglio Comunale perché i Regolamenti non vengono adottati ed approvati, ma sono le varianti urbanistiche, gli strumenti urbanistici che vengono approvati ed adottati. Ma non l'abbiamo fatto perché i ricorsi al TAR hanno detto che dobbiamo scindere le cose. In ogni caso, anche se avessimo voluto chiamarlo Regolamento edilizio – che non è – l'avremmo approvato una sola volta in Consiglio Comunale perché – guardate – quando facciamo le varianti sono le norme tecniche di attuazione che vengono adottate ed approvate, non il Regolamento. Il Regolamento edilizio che abbiamo approvato, mi sembra l'ultima versione del 2019 e – posso anche dirlo – lo stiamo rivedendo, facendo una concertazione con i tecnici, e degli appositi avvisi proprio per – come dice lei – cercare la partecipazione, però non è previsto dalla norma che venga adottato. Se fosse previsto l'avremmo fatto, ma non per volontà di farlo o di non farlo ma proprio perché si doveva fare. Questo è un Regolamento, quindi come tutti i Regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale tranne il Regolamento di Uffici Servizi, che è competenza della Giunta. Certo, come diceva il Sindaco, la concertazione l'abbiamo fatta prima con le aziende, con le ditte, con gli operatori di telefonia mobile, perché gli abbiamo scritto per tempo ed abbiamo studiato le loro proposte, e poi – e questo ce lo confermava anche il consulente che ci ha dato una mano a scriverlo – siamo forse l'unico Comune che l'ha mandato agli Enti. Quello, quindi, che potevamo fare anche da un punto di vista partecipativo l'abbiamo fatto, però – ripeto – è

un Regolamento e, quindi, non va adottato, va approvato.

SINDACO:

Da aggiungere che nel nostro piano di interventi i siti delle antenne ci sono, perché all'epoca all'interno del Piano Urbanistico erano state inserite. E' che purtroppo sono in zone non consone. Vi faccio un esempio: una è posizionata, mi pare, nella rotonda di Pozzetto, ma non è stato fatto nessun intervento da parte dei cittadini o di portatori di interesse, contro quell'antenna, nessuno. Lo strumento, quindi, che tutti i Comuni utilizzano è questo, cioè la strada corretta è questa, come vi ha spiegato l'Ingegnere Nichele.

PRESIDENTE:

Grazie. Altri interventi?

CONSIGLIERE PAROLIN:

La seconda considerazione che volevo fare riguarda il controllo. Chiaramente sono decenni che abbiamo le antenne ubicate sul territorio, ma volevo capire con che frequenza oggi viene fatto il controllo e se è previsto qualcosa in più dal momento in cui faremo questo piano perché l'articolo 19 dice assolutamente che l'Amministrazione si attiva con risorse economiche per il controllo. Sono perfettamente d'accordo. Il comma 3 del medesimo articolo è completamente da riscrivere perché è incomprensibile. Quindi propongo di riscriverlo stasera quindi lo riscriviamo stasera perché, scritto così com'è non va bene: "I dati delle misure devono essere tenute a disposizioni delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati". Capisco che c'è un refuso perché probabilmente è: "I dati delle misure devono essere registrati e tenuti...", probabilmente - dico io -, però da tecnici chiaramente. Proporrei dunque di modificarlo assolutamente prima dell'approvazione.

La nostra proposta è quella di aggiungere: "I dati delle misure di controllo devono essere registrati, tenuti a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza e resi pubblici sul sito dell'Amministrazione", giusto per essere trasparenti. Perché se i controlli specifici che saranno fatti in qualche modo, sarebbe bello anche metterli nel sito dell'Amministrazione proprio nella massima trasparenza, non abbiamo alcun problema di affrontare i cittadini. Questo comma dell'art. 19 va quindi sicuramente rivisto.

Mi pare, poi, che ci sia un'eccessiva concentrazione su Borgo Vicenza. Lo so che ci sono già 4 impianti oggi, tra il traliccio dello stadio e quello di Via Zanella. Ora – se proietta la carta lo vediamo - noi là mettiamo altre due possibili ubicazioni, la numero 3 e la numero 4, quindi gli impianti potrebbero diventare addirittura 6. Siccome abbiamo letto che nell'articolo 6 tra i criteri mettevamo aree agricole in sequenza, aree industriali, aree cimiteriali ed altro, queste sono tra le altre aree. Io ho capito che quelli sono impianti storici, però tutto il Regolamento parla di precauzioni, di minimizzare i rischi, di stare attenti ai siti sensibili, di stare attenti alle scuole, e invece massimizziamo gli impianti tra stadio e Via Zanella, completamente in mezzo alle case, e a 50 metri dalle scuole che sono al di là della strada. Magari ho capito male io e non vengono effettivamente collocati. Bene, ora mi state confermando di aver capito male ma era giusto confrontarsi in merito.

Mi aspettavo che questo Regolamento cominciasse a portare fuori dal Centro Storico questi strumenti però mi sono sbagliato.

Il quarto punto: cosa ci guadagna dal punto di vista economico il Comune da questo Regolamento? In termini economici abbiamo visto che spenderemo delle risorse per fare i controlli. Già oggi mi pare che incameriamo dei soldi per consentire – mi pare – ai gestori di porre le antenne, quindi la domanda è: da questo Regolamento, da queste possibili ubicazioni incameriamo qualcosa oppure è un affare solo per i privati che andranno poi a gestire le antenne? Poi c'è il punto 6 che è completamente sbagliato nella carta: è stato scritto Borgo Padova al posto di Facca quindi se andiamo in votazione stasera dovremmo

naturalmente correggerlo. Scusate, non ero in Commissione, mi sono letto il Regolamento e ho cercato di capire meglio visto i dubbi che mi sono venuti. Grazie, Ingegnere.

SINDACO:

Prima di lasciare la parola all'Ingegnere, Consigliere, capisco tutto quanto però bisogna un po' informarsi, non c'era nessuno di voi in Commissione? No, perché penso che una delle cose in Commissione che sono state dette sicuramente - immagino - è che i siti nuovi sono due: uno in una zona industriale di Facca, e l'altro è nella zona industriale di Ca' Onorai. Questi sono gli unici due siti nuovi. Gli altri sono pali già esistenti perché il Comune ha voluto insistere che si andasse ad operare solo sui pali esistenti. Quindi bisogna stare attenti quando si dicono certe cose perché poi vengono riportate in maniera errata; quindi non c'è nessun aumento di concentrazione. Non è colpa mia se l'antenna più grande di Cittadella è in Via Zanella, perché quell'antenna là c'è da 40 anni, 50 anni forse. L'antenna principale è quella, quindi non è colpa di questa Amministrazione; all'epoca c'era un'urbanistica sicuramente diversa e, quindi, c'era anche una necessità di potenza diversa. Ma poi non dimentichiamoci che l'arrivo del 5G cambierà ulteriormente tutto. Abbiamo tutti il cellulare in mano e pretendiamo che prenda internet in maniera perfetta e potente ovunque senza ricordarci che tenere questo telefono vicino all'orecchio manda onde quasi 10 volt del 6 volt-metro. Bisogna, quindi, anche stare attenti a cosa si dice. Noi siamo stati molto attenti. Il 5G cambierà ulteriormente: allora, mentre l'antenna del 4G ha una gittata che va dagli 800 al chilometro e 200, grosso modo, quindi vuol dire che al chilometro e 300, 400 e 500 non si prende più, il 5G avrà una portata molto più bassa (200, 300, 400 metri) quindi in tutti i condomini, chiese, ecc., in tutti gli edifici un po' più alti, diciamo, probabilmente appariranno, in un prossimo futuro, antennine di tutti i tipi. Potrà opporsi perché i contenziosi che i Comuni instaurano con le compagnie telefoniche, a meno che non ci sia una questione edilizia dove si può intervenire, sono ricorsi che alla fine il Comune va a perdere. Il messaggio, quindi, importante che deve passare è che le uniche due nuove aree presenti nel territorio di Cittadella sono in due zone industriali: una nella zona a sud di Facca, quindi dopo la rotonda di Via Campanello, l'altra nella zona industriale di Ca' Onorai.

INGEGNERE NICHELE:

Sui siti ha risposto il Sindaco. Per quanto riguarda i controlli, sotto questo punto di vista, c'è stato un confronto abbastanza forte tra noi e i consulenti che ci hanno dato una mano per stilare il regolamento: in una prima stesura c'era scritto che i controlli potevamo farli noi quando volevamo e dovevamo pagarli le ditte, quindi per il Comune sarebbe stato a costo zero. Il nostro consulente ci ha però sostanzialmente sconsigliato di farlo perché diceva che poteva essere oggetto di impugnativa oppure sicuramente non ci avrebbero pagato dal momento che, essendo noi a fare i controlli, non potevamo metterli sicuramente a carico del gestore. Allora abbiamo cercato di normare tutto questo all'interno del Regolamento, stabilendo che se ci sono segnalazioni di un qualche problema da parte dei cittadini che manifestano disagi, possiamo fare i controlli subito oppure potremmo, in ogni caso, anche a campione, annualmente, andare a fare delle misure. Poi c'è un refuso di stampa perché la parte relativa al monitoraggio è quella che abbiamo rimaneggiato di più perché è stato oggetto di tre o quattro stesure. Non penso però sia necessario un emendamento perché è proprio un errore materiale, quindi scriveremo i dati delle misure, devono essere registrati, tenuti a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza.

Per quanto riguarda il fatto di renderli pubblici, vi ricordo che c'è un Decreto Legislativo sulla trasparenza, che è il 33 del 2013, che dice esattamente quello che il Comune deve mettere sul sito, forse in questo mi può dare una mano il Segretario. Però non vorrei che rendendo pubblici certi dati andassimo a fornire in realtà dati sensibili sugli impianti che in

realtà dovrebbero essere oscurati. Penso che nel momento in cui mettiamo a disposizione questi dati all'Autorità di vigilanza e a voi Consiglieri ovviamente, la pubblicità sia sostanzialmente assolta. Ma è una questione che dovremmo un po' approfondire.

Poi, per quanto riguarda il beneficio di privati, in realtà, è il contrario: se avete letto il Regolamento, il fatto che il Comune possa dire qualcosa su dove localizzare gli impianti vuol dire che la scelta ricadrà preferibilmente sulla parte pubblica. Ovviamente noi cercheremo di collocarli su beni comunali del patrimonio disponibile e di negoziare un canone che sia redditizio per l'Amministrazione. Adesso abbiamo dei proventi per le varie antenne e vi dico che il mio Ufficio Patrimonio ha continuamente contenziosi: stiamo controllando che i pagamenti vengano effettuati perché abbiamo avuto problemi con certe persone che non ci pagavano, ma siamo riusciti proprio nei mesi scorsi a portare a casa le entrate di 4/5 anni. Veramente non è semplicissimo avere a che fare con questo tipo di gestori ed ogni scusa è buona per non fare e per non pagare. I canoni, però, stanno arrivando ma io ho una persona che, una volta ogni 15/20 giorni, si mette a controllare e si mette a sollecitare e veramente certi gestori – ovviamente non faccio i nomi – ci pagano solo per questi solleciti. Ecco, vi dico, senza questo Regolamento ogni operatore ha ampia libertà di agire e, di solito, si rivolgono ai privati e noi non possiamo mettere bocca. Con questo Regolamento cercheremo di far sì che gli impianti siano il più possibile su suolo pubblico, che vengono localizzati su tralicci esistenti e su questo ed anche sul contratto già in essere abbiamo anche scritto che se un impianto viene localizzato su una torre esistente il canone che ci pagano deve essere aumentato, mi sembra, del 20%, quindi per le casse pubbliche sono degli introiti. Questo Regolamento dà la possibilità al Comune di localizzarli su aree dove può prendere un canone. Vi dico, la normativa è in continua evoluzione: non so se avete letto, anche l'ultima normativa sul canone unico secondo cui se le torri di radio telefonia sono messe sul patrimonio indisponibile del Comune, non possiamo chiedere un canone, devono pagare la TOSAP, quindi 500 euro all'anno che è di un ordine di grandezza inferiore rispetto ai canoni che potremmo avere. Diciamo, quindi, che questo Regolamento ci dà questa possibilità.

Poi, Borgo Padova è un refuso di stampa che avevo segnalato a chi ha predisposto il Regolamento che però essendo di Pisa e non conoscendo il territorio, hanno confuso le zone. In ogni caso, la localizzazione è corretta nella cartografia quindi correggeremo e scriveremo Via Facca. Anche per questo non serve un emendamento, è un refuso di stampa e prima della pubblicazione della delibera provvederemo a sistemare il tutto.

Dovrei aver risposto a tutto.

PRESIDENTE:

Grazie, Ingegnere. Altri interventi? Prego, Consigliere Lolato.

CONSIGLIERE LOLATO:

Volevo dire che era stato indicato correttamente che gli impianti sulle zone comunali erano due. Siccome però nella legenda si parla di quattro, volevo capire.

INGEGNERE NICHELE:

Allora, ce n'è uno già esistente della ditta Gabrielli, che ora ha chiesto di spostarlo di 20 metri, perché – non so se vi ricordate - hanno fatto un SUAP tempo fa dove hanno fatto delle modifiche a quel sito produttivo. E' interna e di bassissimo impatto e non dà servizio alla cittadinanza, è solo per collegare l'allora azienda con altre fabbriche che hanno in giro per il Veneto. In ogni caso è stata segnata perché è comunque un dispositivo esistente e ha veramente emissioni che sono bassissime perché è solo un collegamento point to point tra aziende.

PRESIDENTE:

Grazie. Altri interventi? Prego, Consigliere Sabatino.

CONSIGLIERE SABATINO:

Entrare nel merito di questa che è una delibera tecnica, che più che altro ci adegua a quella che è la normativa vigente su questo tema è sempre difficile. Volevo però ricordare – non so se il Consigliere Lolato faceva già parte del Consiglio Comunale - che il 20 giugno 2020, abbiamo trattato con una mozione il tema delle antenne, che non è un problema di Cittadella ma bensì nazionale che lo Stato non ha ancora saputo risolvere e che forse non risolverà mai. Allora, il concetto ben chiaro in quella mozione del giugno del 2020 era che se noi rimaniamo indietro rispetto alle altre Nazioni europee ma soprattutto alle altre potenze mondiali come la Cina che ha già una rete di 5G ben definita, praticamente portiamo la nostra Nazione al fallimento. E' ovvio che per non presentarsi al fallimento e per avere maggior tutela dal punto di vista della salute del cittadino noi dovremmo fare un piano nazionale delle antenne che non è stato mai fatto. Lo Stato italiano ha pagato delle sanzioni e continua ad essere ogni anno segnalato per non aver fatto un piano nazionale delle antenne, lo Stato italiano cosa fa? Lascia alle Amministrazioni Locali la responsabilità di una gestione che non può assolutamente essere gestita dagli Enti locali. E questo è un errore molto molto grave.

Avevamo chiesto con quella mozione che fosse finalmente, e sembrava che quello fosse il momento storico migliore perché – io dico purtroppo o per fortuna, non vorrei neanche parlare di politica ma io sono amico del Presidente del COPASIR Adolfo Urso – sono 7 lunghi anni che scrive articoli di giornale, relazioni, che manda segnalazioni che il nostro Paese è sotto attacco completo da parte dei gestori cinesi della telefonia mobile, che le nostre aziende, che il nostro futuro, che la nostra cybersicurezza è sotto attacco di tutte le Nazioni più potenti al mondo e sono 7 anni che chiede un piano nazionale per le antenne di telefonia. Ma le richieste sono rimaste inascoltate. Il problema del 5G non è se faccia più o meno male delle altre tecnologie che abbiamo avuto fino adesso del 4G plus, del 4G, del 3G, del 2G, dell'1G, il problema è che in questa Nazione, se non si fa un piano nazionale delle antenne, noi continueremo ad avere antenne obsolete che portano tecnologie degli anni 80, come le antenne etax che vengono usate in certi particolari settori dell'industria, quindi antenne 1G, antenne 2G, antenne 2G plus, antenne 2G++, antenne 3G, antenne 4G, antenne 4G plus, antenne 4G plus super, e ora anche antenne 5G, già peraltro ampiamente diffuse su tutto l'hinterland veneziano e veronese, ma che adesso stanno arrivando anche nel padovano. Già nel 2020 le antenne 5G erano arrivate nella dorsale da Bologna a Trento praticamente fino a Rosà e Padova, quindi noi eravamo in mezzo. Il problema principale è che noi stiamo aumentando il numero di antenne, invece di sostituire la tecnologia obsoleta o che comunque è utilizzata da un'utenza particolare, sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista logistico che dal punto di vista militare soprattutto: e guardate che ci sono studi scientifici che certificano che questa nuova tecnologia è meno invasiva delle tecnologie 2G, 3G e 4G. Ma fin tanto che non abbiamo un piano nazionale questo non lo potremo mai fare e continueremo a riempirci di antenne senza sostituire quelle obsolete che hanno un impatto molto più serio nei confronti della salute del cittadino. Se noi non agiremo, continueremo ad avere antenne una ogni metro e qualsiasi antenna potrà essere fonte di emissione e potrà creare dei problemi. Anche se il futuro della nostra Nazione non può prescindere dall'utilizzo della tecnologia, non può prescindere dalla messa in campo completa di una rete 5G che ci possa far attraversare il futuro come una Nazione di primo ordine e non come una Nazione da terzo mondo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere. Altri interventi? Ringrazio, quindi, l'Ingegnere Nichele

per la trattazione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Lolato.

CONSIGLIERE LOLATO

Sì. Volevo dire che il nostro gruppo si asterrà su questo punto.

ESAURITI gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 3

LOLATO – FRIGO - PAROLIN

PRESIDENTE:

Con 13 voti favorevoli, il Consiglio approva.

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, con la sola correzione dei refusi di stampa emersi in sede di discussione;
- 2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal Presidente:

Presenti: 16

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 3

LOLATO – FRIGO - PAROLIN

PRESIDENTE:

Con 13 voti favorevoli, il Consiglio dichiara l'immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 1173
AMBIENTE ED ECOLOGIA

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI. APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 16/06/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 1173
AMBIENTE ED ECOLOGIA

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI. APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 16/06/2022

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 22/06/2022

Certificato di Esecutività

Oggetto: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI. APPROVAZIONE.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 11/07/2022, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 21/07/2022.

Cittadella li, 22/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI COMO ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

INDICE

<i>Capo I -Norme generali.....</i>	<i>3</i>
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 OBIETTIVI.....	3
ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	4
<i>Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti.....</i>	<i>4</i>
ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE.....	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	5
ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 7 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 8 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	6
ART. 9 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	6
ART. 10 -PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	6
ART. 11 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
<i>Capo III -Procedure autorizzative.....</i>	<i>7</i>
ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 13 PROGETTAZIONE.....	7
ART. 14 -CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO.....	8
ART. 15 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
ART. 16 -INSTALLAZIONI MOBILI O PROVVISORIE.....	8
<i>Capo IV -Risanamento ambientale.....</i>	<i>9</i>
ART. 17 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
<i>Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica.....</i>	<i>9</i>
ART. 18 – REGISTRO.....	9
ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	9
ART. 20 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	10
<i>Capo VI -Disposizioni e sanzioni.....</i>	<i>10</i>
ART. 21 -DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	10
<i>Capo VII- Esclusioni.....</i>	<i>10</i>
ART. 22 -ESCLUSIONI.....	10
<i>Capo VIII -Norme Transitorie.....</i>	<i>10</i>

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- h) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- i) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:

- a) tutelare la popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, attraverso un uso razionale del territorio e la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

- b) armonizzare le esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con le esigenze manifestate dagli operatori con i loro programmi di sviluppo delle reti;
 - c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
 - d) minimizzare i livelli di emissione dei campi elettromagnetici a radio frequenza con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
 - e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - f) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari.
2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a. Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, palestre, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralici o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree maggiormente idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.
2. I criteri seguiti, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
3. Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale. Ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con il criterio di minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

ART. 7 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

3. La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

4. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 9 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2014, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPAV ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 10 -PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

ART. 11 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.
3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nel sito del Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P., a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal DLgs 207/21.
2. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento della SCIA, qualora il procedimento preveda il coinvolgimento di altri Enti diversi dal Comune e dall'Arpa, per espressioni di pareri, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o da Arpa o da altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettónica, etc...).
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).

ART. 13 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere trasmessa copia aggiuntiva direttamente alla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici), analoga documentazione deve essere sottoposta all'Ente di riferimento.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;

- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 14 -CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 15 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché non comportino aumento delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

ART. 16 -INSTALLAZIONI MOBILI O PROVVISORIE

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:
 - eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
 - esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica.
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell'antenna;
- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni.

5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 17 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 18 – REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale vengono sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso campagne di misura o programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere registrati e tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 20 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 21 -DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Capo VII- Esclusioni

ART. 22 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti per radio amatori e agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 23 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.



Allegato A - Mappa delle localizzazioni - Anno 2022

Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili



Ipotesi di Localizzazioni

N°	Ipotesi Localizzazione	Gestore	Note		
1	Area Verde Via dell'Industria	ILIAD - CITYNET	Nuovo impianto	Comunale	Candidati alternativi
2	Area Via del Telarolo	ILIAD	Impianto esistente	Comunale	
3	Area Parcheggio Via Cimitero Austroungarico	WINDTRE - ILIAD - LINKEM	Nuovo impianto	Comunale	Ipotesi singola
4	Area Centrale Telecom Via Zanella	LINKEM - FASTWEBAIR	Impianto esistente	Privato	Candidati alternativi
5	Area Stadio Palo Nord Ovest	LINKEM - FASTWEBAIR	Impianto esistente	Comunale	
6	Area Capannone Via Facca*	LINKEM	Nuovo impianto	Privato	Ipotesi singola
7	Area Azienda Gabrielli	GABRIELLI SPA	Nuovo impianto	Privato	Ipotesi singola

NOTA*: Tale area è stata inserita a seguito della richiesta pervenuta dagli uffici comunali

- ### LEGENDA
- Ipotesi di localizzazione
 - ▲ TIM Impianti attivi
 - ▲ VODAFONE Impianti attivi
 - ▲ WINDTRE Impianti attivi
 - ▲ ILIAD Impianti attivi
 - ▲ EOLO Impianti attivi
 - ▲ TRIVENET Impianti attivi